



**Audizione su disegno di legge di conversione del
decreto-legge n.34 del 2019 (DL Crescita)**

**Commissioni V Bilancio e VI Finanza
Camera dei Deputati**

Roma, 10 maggio 2019

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE CHIMICI E FISICI

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

Premessa	4
1. Le proposte all'articolato	5
Art. 1. (Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)	5
Art. 6 Modifiche al regime dei forfetari	6
Art. 7. (Incentivi per la valorizzazione edilizia)	7
Art. 8. (Sisma bonus)	8
Art. 10. (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)	9
Art. 11. (Aggregazioni d'impres)	9
Art. 18. (Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)	10
Art. 19. (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)	10
Art. 24. (Sblocca investimenti idrici nel sud)	11
Art. 26. (Agevolazione a sostegno di progetti di ricerca sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)	11
Art. 30. (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)	11
Art. 44. (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)	12
Art. 47. (Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti)	12
Art. 49. (Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)	13
1. Proposte aggiuntive della RPT	14
Definizione di parametri oggettivi per l'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997	14
Semplificazioni normative e fiscali finalizzate ad agevolare e promuovere la costituzione di società tra professionisti	16
Misure atte a contrastare l'evasione fiscale nell'ambito delle prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia	18
Disposizioni in materia di amministrazione delle società di ingegneria	20

Premessa

L’RPT esprime una valutazione complessivamente positiva nei confronti del Decreto Legge, sebbene si ritenga che le misure previste rischiano di essere dispersive e quindi di portata limitata. Gli investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, oltre alle misure per incentivare interventi in questo senso, sembrano inoltre mancare di organicità.

In particolare si rileva che:

- **gli incentivi per le opere pubbliche, quali strumenti per incentivare la crescita generale, hanno un ruolo limitato nel decreto;** la misura più rilevante è rappresentata dalla disponibilità di 500 milioni per interventi su strade e messa in sicurezza degli edifici scolastici oltre che interventi di risparmio energetico nei Comuni. Si tratta di risorse inadeguate soprattutto se si parla di strutture scolastiche. Colpisce inoltre il fatto che i progetti finanziati con tali risorse debbano essere, improrogabilmente, avviati entro ottobre 2019. La celerità nella realizzazione degli investimenti pubblici ovviamente è sempre auspicabile, ma in questo caso ci si augura che la progettazione a monte di tale processo sia fatta con i necessari approfondimenti e non sull’onda dell’emergenza;
- **sarebbe stato auspicabile un insieme di norme che definissero un piano più organico e ampio per incentivare l’innovazione nel sistema produttivo,** in particolare nel tessuto manifatturiero. Si ha, invece, l’impressione che il Decreto stabilisca una pur utile ma limitata (nel tempo) proroga al super ammortamento per beni strumentali. Il super ammortamento, misura fruibile anche dai liberi professionisti, inoltre, non riguarda beni immateriali, oggetto di investimento soprattutto dei professionisti dell’area tecnica. Le norme per incentivare progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, ancorché utili e di valore strategico, mettono in atto procedure di attivazione dei progetti che avrebbero potuto essere, probabilmente, più semplici. Sarebbe auspicabile approfittare del presente Decreto, che si pone l’obiettivo di mettere in campo in modo sistematico ed organico misure per la crescita, per definire un orizzonte temporale di almeno tre anni di vigenza di quelle misure di stimolo che hanno funzionato, in particolare gli incentivi fiscali del super ammortamento e dell’iper ammortamento che sono in scadenza il 31 dicembre 2019.

1. Le proposte all'articolato

Art. 1. (Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

La disposizione reintroduce la misura del cosiddetto «super ammortamento» con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.

RPT considera particolarmente favorevole la proroga, da aprile a dicembre 2019, del super ammortamento al 130% per beni strumentali nuovi fino ad un valore massimo di 2,5 milioni di euro. A tale misura possono accedere anche i liberi professionisti. Tuttavia - per come il testo è formulato - restano fuori dall'agevolazione i beni immateriali che sono i beni tipici che vengono utilizzati dai liberi professionisti.

Appare altresì criticabile la previsione della proroga per tempi limitati (6 o 12 mesi alla volta), il che non rende agevole la programmazione e l'incentivazione alla programmazione degli investimenti. Occorrerebbe spingersi a rendere la misura più stabile proprio perché ritenuta efficace.

Si propone una proroga **per almeno 3 anni**, spingendo le imprese ed i professionisti a programmare meglio i propri investimenti.

Inoltre si sottolinea che, **sebbene non contemplata nel Decreto, sulla base dell'esperienza degli ultimi due anni, l'RPT ritiene utile proporre che anche le misure combinate dell'Iper-ammortamento (per beni materiali) e del super ammortamento (al 140% per beni immateriali connessi a quelli materiali) nel Piano di industria 4.0 siano prorogate per un periodo di tempo che vada oltre il 2019 come stabilito dalla legge finanziaria 2019.**

Proposta di testo normativo

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Le misure del cd. iper ammortamento per beni materiali e del cd. super ammortamento per beni immateriali connessi a quelli materiali previste nella L. 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Piano di industria 4.0) sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

Art. 6 Modifiche al regime dei forfetari

Già la Legge di Bilancio 2019 ha esteso il c.d. regime forfetario, ovvero un livello di tassazione con aliquota al 15% per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con reddito non superiore a 65.000 euro annui. A partire dal 2020 per le medesime categorie di contribuenti con reddito, percepito nell'anno 2019, superiore a 65.000 euro e fino a 100.000 euro, l'aliquota sarà pari al 20%.

Il provvedimento introduce alcuni interessanti vantaggi non solo dal punto di vista fiscale, rendendo unica l'aliquota legata alla tassazione, ma anche semplificando (o eliminando del tutto) alcuni obblighi burocratici per i titolari di partita IVA.

Le norme inserite nella legge di bilancio e modificate dall'art. 6, tuttavia impongono alcuni limiti che rischiano di depotenziare gli effetti agevolativi della misura e di creare squilibri ai principi di concorrenza in particolare tra i liberi professionisti.

Il lavoro professionale, anche quello delle professioni regolamentate, *si configura fortemente parcellizzato*, rispecchiando un problema caratteristico del tessuto produttivo nazionale. Da tempo, i Consigli e i Collegi Nazionali degli Ordini professionali si pongono l'obiettivo di diffondere la cultura dell'aggregazione attraverso la quale il lavoro professionale possa acquisire maggiore massa critica nel mercato, migliorando i livelli di efficienza e aumentando la qualità dei servizi offerti. La condivisione delle conoscenze, nelle professioni intellettuali, specie quelle dell'area tecnica assumono oggi particolare rilevanza. Anche per questi motivi l'aggregazione (in forme associative o societarie) dovrebbe essere maggiormente incentivata.

Va ricordato che le più recenti stime indicano come l'insieme delle professioni regolamentate contribuiscano alla formazione del 6% del Pil italiano. Si tratta di 1,2 milioni di professionisti, portatori di competenze specifiche, capaci di rappresentare un segmento importante del tessuto produttivo del Paese.

Il timore, attualmente, è che l'introduzione della *flat tax* al 15% per i professionisti potrebbe quanto meno disincentivare le forme di aggregazione più diffuse, ovvero gli studi associati, spingendo, in alcuni casi, allo scioglimento di quelli esistenti e alla ulteriore disaggregazione nel settore delle libere professioni.

Per tali motivi, senza alterare la *ratio* della norma, sarebbe utile estendere il regime della *flat tax* ai professionisti titolari di studi associati per redditi professionali che non possono superare il limite di 65.000 euro a socio. Verrebbe rispettato in questo modo un principio di eguaglianza di opportunità in quanto in forma singola o associata è il singolo professionista a scegliere se optare per il regime forfetario o meno. Nel caso in cui uno dei soci superasse il limite massimo dei 65.000 euro (nel caso in cui le quote dello studio associato non fossero paritarie) lo studio non potrebbe più godere del regime forfetario, così come accade per il singolo professionista.

Sempre nel rispetto della *ratio* della norma che intende agevolare il lavoro professionale, si propone di far cadere il limite per il quale la *flat tax* non può essere opzionata da soci di società la cui attività è riconducibile a quella del professionista. Per l'esercizio dell'attività professionale la *flat tax* potrebbe operare sempre nel rispetto del limite dei 65.000 euro, mentre eventuali utili derivanti dal possesso di quote societarie verrebbero tassate in modo ordinario come reddito Irpef.

Art. 7. (Incentivi per la valorizzazione edilizia)

Da tempo è evidente la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento necessario per avviare un reale processo di rigenerazione urbana.

In tal senso, l'incentivo fiscale è fondamentale. L'attuale regime fiscale prevede l'applicazione dell'imposta di registro pari al 9 per cento del valore dell'immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

Si tratta di imposte indetraibili per l'impresa che, come tali, incidono fortemente sui costi di costruzione. È, quindi, evidente la necessità di neutralizzare l'incidenza della variabile fiscale nella fase iniziale e propedeutica all'attuazione dei programmi.

Pertanto, allo scopo di rendere economicamente sostenibili le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia, dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si renda disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali, a condizione di demolirli e ricostruirli (anche con variazioni di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.

L'art. 7, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.

La proposta è da ritenere positiva per il rilancio del settore delle costruzioni, tuttavia, anche in tal caso, si ritiene che la sua durata sia troppo limitata nel tempo.

La misura che prevede nel caso di trasferimento di interi fabbricati a imprese di costruzione per opera di demolizione e ricostruzione conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, che l'imposta di registro sia pari a 200 euro anziché il 9% del valore della compravendita, che l'imposta ipotecaria sia pari a euro 200 (anziché 50 euro) e che l'imposta catastale sia pari a 200 euro (anziché 50 euro) dovrebbe essere stabilizzata, allo scopo di semplificare il processo e alleggerire notevolmente il peso fiscale del trasferimento di proprietà con evidenti vantaggi per un intero comparto economico.

Proposta di testo normativo

~~Sino al 31 dicembre 2021~~, Per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo..

Art. 8. (Sisma bonus)

L'RPT considera positiva l'estensione delle agevolazioni legate al sisma bonus alle Zone a rischio sismico 2 e 3. Si propone inoltre che tale misura resti operativa per un periodo considerevolmente più lungo di quanto attualmente previsto. La "Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica" svolta in 500 piazze d'Italia nel mese di ottobre 2018 ha dato luogo ad oltre 7000 richieste di sopralluoghi in edifici privati per la valutazione del livello di rischio degli edifici stessi. Ad oggi sono state effettuate, da personale tecnico esperto, più di 4.500 sopralluoghi che hanno evidenziato nel 40% dei casi un livello di deterioramento delle strutture piuttosto avanzato sul quale sarebbe opportuno intervenire quanto prima. Le azioni di monitoraggio del territorio in materia di interventi di mitigazione sul rischio evidenziano, tuttavia, un livello di consapevolezza da parte della popolazione e di conoscenza di incentivi alla mitigazione del rischio sismico per gli edifici privati ancora piuttosto contenuto. Serve un'azione informativa di lungo periodo. Pertanto ai fini della massimizzazione degli interventi legati al c.d. sisma bonus si propone che tale agevolazione resti in vigore almeno fino al 2030. Coerentemente con tali considerazioni e con quanto previsto nella "Proposta per la definizione di un piano di prevenzione del rischio sismico" (RPT, ISPRA, ENEA, ANACI, AISSA, INGV, UNI, CON.SCIENZE, COPI) presentata al Governo nel mese di novembre 2016, l'RPT ribadisce che sul sisma bonus e sugli interventi di mitigazione degli edifici privati e pubblici dal rischio sismico occorrerebbe avviare un piano e una politica di più ampio respiro e di più lunga durata, per step, che porti, come più volte proposto, a rendere obbligatori gli interventi di mitigazione del rischio **fino ad arrivare poi ad un disimpegno dello Stato in termini di contributi dei privati, nell'arco di trenta anni.** Inoltre, nell'ottica di favorire il recupero degli immobili colpiti dal sisma si propone di intervenire, in termini di detrazioni, anche sulla valutazione sismica e l'attività di progettazione e riqualificazione sismica.

Proposta di testo normativo

Inserire due commi:

2. La valutazione sismica degli edifici e l'attività di progettazione preordinata alla riqualificazione sismica rientrano tra gli interventi di cui al comma 1-bis dell'art. 16 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232, per i quali è prevista la detrazione delle spese anche qualora non siano seguiti dall'effettiva esecuzione delle opere

3. Il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma precedente è collegato all'avvio dei lavori a prescindere dalla loro ultimazione

Art. 10. (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

La norma ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. Integra i meccanismi esistenti e introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità

RPT considera favorevolmente la possibilità che il privato possa cedere il credito di imposta derivante da lavori di efficientamento energetico o da interventi di prevenzione da rischio sismico, alla ditta esecutrice dei lavori. Si ritiene però necessario approfondire l'impatto, non sempre positivo che questa misura può avere sui fornitori degli interventi oggetto dell'articolo di ridotte dimensioni.

La misura appare pensata a vantaggio quasi esclusivo dei fornitori di servizi di grandi dimensioni e rischia di non rilanciare il settore delle imprese edili e di installazione nella sua maggioranza.

Si deve poi sottolineare che l'occasione appare importante affinché si possa intervenire in maniera più sistematica sul cd. rischio sismico, prevedendo un vero e proprio **piano di prevenzione nazionale** che veda, al centro dell'intervento, oltre a misure di monitoraggio e prevenzione, il Fascicolo del fabbricato come strumento di prevenzione del rischio, secondo quanto indicato **nello studio allegato**.

Art. 11. (Aggregazioni d'impres)

La norma ha valenza sicuramente positiva. L'RPT segnala tuttavia come continuo a non essere previste misure organiche incentivanti, specie di ordine fiscale, per favorire le aggregazioni tra professionisti, peraltro esclusi anche dalla sottoscrizione di alcune specifiche forme di Contratti di Rete.

Art. 18. (Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

La disposizione intende conservare la gestione «accentrata» del Fondo di garanzia per le PMI. La norma si occupa anche di social lending e crowdfunding che rappresentano due tra i fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario. Attraverso il social lending una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. Invece, con lo strumento del crowdfunding, famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on line, da una pluralità di investitori. In Italia, il social lending e il crowdfunding non sono ancora particolarmente sviluppati, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi. L'estensione della garanzia ai finanziamenti di social lending e crowdfunding impone anche alcune cautele, connesse ai possibili rischi associati al social lending e crowdfunding. Tra questi, ad esempio, il rischio di un'allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l'operatività e compromettendone la stabilità).

La norma contiene delle indubbie positività. Va rilevato come i professionisti non siano mai stati indicati esplicitamente dal testo della norma medesima. Tale vulnus è tuttavia superato dal fatto che i professionisti iscritti ad Albo professionale o ad associazioni (per le professioni non regolamentate) possano accedere alle misure di garanzia del credito previste dal Fondo di Garanzia per le PMI, la cui semplificazione è da considerare sicuramente positiva.

Art. 19. (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

Il Fondo di garanzia per la prima casa è stato istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato. Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari di importo non superiore ad euro 250.000, connessi al solo acquisto, ovvero all'acquisto unitamente ad interventi di ristrutturazione con accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari non di lusso, site nel territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, che non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo. La norma rifinanzia il Fondo, tuttavia si deve evidenziare la limitatezza dell'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2019.

Il decreto sembra puntare - in questo come su altri aspetti - su un eccesso di incentivi tutti di portata finanziaria piuttosto limitata (le risorse disponibili per il 2019 sono pari a 100 milioni di euro a fronte dei 200 previsti nella prima bozza di Decreto) e come tali a rischio di essere dispersivi o limitatamente efficaci in termini di rilancio dell'economia.

Art. 24. (Sblocca investimenti idrici nel sud)

La norma di fatto interviene solo sul processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). La misura non rappresenta un intervento organico di ampia portata sulle infrastrutture idriche meridionali sicché non fa emergere nessun piano organico di intervento sulle infrastrutture del Mezzogiorno, a dispetto della rubrica.

Art. 26. (Agevolazione a sostegno di progetti di ricerca sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)

Si concorda per la parte relativa ai progetti di ricerca e di sviluppo individuati in particolare per la parte relativa alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti come previsto al punto 1

“Innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili)”

Non si ritengono comunque adeguate le risorse finanziarie previste che ammontano a 140 milioni.

Art. 30. (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

La norma è volta a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile e mira, altresì, allo sviluppo territoriale sostenibile attraverso interventi in ambito sociale (ad esempio, abbattimento barriere architettoniche), messa in sicurezza del patrimonio pubblico e mobilità sostenibile. Sul punto si deve osservare, come già fatto per l'art. 24, che i contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile appaiono troppo ambiziosi per una dotazione di 500 milioni di euro (quota più contenuta dei 600 milioni di euro previsti nella prima bozza di decreto). Data la delicatezza e l'elevato valore strategico degli interventi che si intendono incentivare (in particolare la messa in sicurezza di edifici scolastici e di altri edifici pubblici, oltre a interventi per la mobilità sostenibile) la cifra appare esigua. Peraltro il decreto prevede che i Comuni destinatari delle somme avvino i singoli interventi entro ottobre 2019. In alcuni casi è difficile pensare che una progettazione tecnica accurata ed efficace possa avere luogo in così breve tempo (sebbene la celerità dell'azione degli Enti pubblici destinatari, sia ovviamente auspicabile).

Art. 44. (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione prevede che su proposta del Ministro per il Sud si proceda a una riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione », con modalità unitarie di gestione e monitoraggio. Allo scopo, vengono concentrati gli strumenti di governance oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale. La disposizione intende responsabilizza maggiormente l'Amministrazione titolare del programma, in ordine all'individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

L'RPT considera, in linea di principio, favorevole l'intervento finalizzato al maggiore coordinamento delle risorse destinate ad interventi infrastrutturali nell'ambito dei fondi e delle politiche di coesione, come più volte chiesto, in particolare al Ministro per lo Sviluppo Economico e al Ministro per il Sud. L'RPT raccomanda che i Ministeri e le Regioni, in particolare per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale, tengano conto che tutti gli incentivi e le misure dei differenti Piani operativi Nazionali e Regionali, devono essere aperti e opportunamente indirizzati ai professionisti, con le proprie peculiarità organizzative e operative, e non solo alle PMI. Ancora oggi, l'RPT riscontra un contenuto livello di bandi aperti ai liberi professionisti o predisposti in modo tale che i liberi professionisti vi possano realmente prendere parte. E' auspicabile che il Governo, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale, metta in atto un'azione organica di intervento presso gli uffici degli Enti pubblici preposti alla predisposizione di bandi di gara a valere sulle risorse PON e POR affinché il principio di accesso anche dei liberi professionisti ai fondi comunitari sancito dalla Legge 81/2017 (c.d. Jobs Act dei liberi professionisti) venga maggiormente implementato.

Art. 47. (Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti)

La disposizione individua una misura concreta per sbloccare cantieri non operativi e dare slancio forte e spinta propulsiva all'avanzamento delle opere pubbliche: l'assunzione di personale di alta professionalità tecnica (ma anche giuridica) da assegnare con urgenza nei provveditorati inter- regionali alle opere pubbliche. L'RPT sul punto non può che ribadire che tale Unità operativa dovrebbe avere esclusivamente il compito di coadiuvare gli Enti pubblici che ne facciano richiesta in termini di programmazione degli interventi nei singoli ambiti territoriali, escludendo invece ogni intervento in termini di progettazione tecnica,

per le medesime ragioni già espresse all'atto dell'istituzione della Centrale di progettazione: inefficienza ed inefficacia.

Art. 49. (Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

La norma proposta è finalizzata a migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, prevedendo per il periodo d'imposta in corso, che alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.

RPT richiede che la misura del credito di imposta venga estesa ai costi sostenuti dai professionisti per la partecipazione alle commissioni internazionali in materia di normazione tecnica.

Proposta di testo normativo

Inserire un comma:

La presente disposizione è applicabile, laddove compatibile, anche ai costi sostenuti dai professionisti iscritti in albi professionali, collegi od ordini per la partecipazione a commissioni internazionali in materia di normazione tecnica.

1. Proposte aggiuntive della RPT

La RPT ritiene il decreto crescita il luogo più appropriato per l'inserimento di disposizioni normative finalizzate a migliorare sotto il profilo fiscale e di governance i professionisti e le loro strutture organizzative, allo scopo di svilupparne le potenzialità. In tal senso si propone un intervento normativo aggiuntivo sulla base delle indicazioni sotto riportate.

Definizione di parametri oggettivi per l'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997

Con la presente proposta si intende definire criteri oggettivi per l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive per gli esercenti arti e professioni nonché per i piccoli imprenditori.

La legge 23 dell'11 marzo 2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) evidenzia, nel comma 2 dell'articolo 11, la necessità di introdurre nell'ordinamento elementi oggettivi per la definizione dell'autonoma organizzazione.

L'attuale indeterminatezza provoca dubbi applicativi ed un conseguente elevato contenzioso, nonostante l'esistenza di una consolidata giurisprudenza in materia.

La finalità dell'articolo è quella di semplificare l'applicazione dell'imposta, definendo criteri oggettivi basati sull'analisi degli orientamenti della giurisprudenza e garantendo l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Il primo comma dell'articolo definisce l'ambito applicativo, limitandolo agli esercenti arti e professioni ed ai piccoli imprenditori, ed individua due condizioni determinanti l'autonoma organizzazione.

1. La prima condizione è individuata nell'altrui lavoro.

Con la definizione di altrui lavoro si intende qualunque rapporto lavorativo intercorrente tra l'artista, il professionista o il piccolo imprenditore ed un soggetto terzo persona fisica.

Costante giurisprudenza evidenzia come elemento attestante l'autonoma organizzazione sia l'utilizzo dell'altrui lavoro laddove lo stesso non rappresenti un mero ausilio per il professionista o l'imprenditore.

La lettera a) del primo comma dell'articolo, individua un parametro proporzionale tra la spesa sostenuta per l'utilizzo del lavoro altrui ed il volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La scelta di queste due unità di misura tra loro non perfettamente correlate è volta a "normalizzare" il parametro, riducendo la volatilità legata all'incasso delle fatture emesse da parte del professionista o dell'imprenditore.

Il rapporto tra spesa sostenuta per il lavoro altrui ed il volume di affari è fissato in un uno a cinque, con un tetto alla spesa sostenuta di euro trentamila per ciascun anno di imposta.

La bassa incidenza del lavoro altrui sul fatturato nonché il limite di spesa individuato, garantiscono l'assenza di autonoma organizzazione soltanto nel caso in cui l'apporto del lavoro di terzi è ausiliario o con compiti meramente esecutivi.

2. La seconda condizione è individuata nell'utilizzo dei beni strumentali.

Costante giurisprudenza afferma la presenza di una autonoma organizzazione laddove vi sia un utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività stessa.

La lettera b) del primo comma dell'articolo, individua nel rapporto tra costi deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'utilizzo dei beni strumentali, ed il volume di affari conseguito in ciascun esercizio di imposta, un parametro per misurare la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione, individuando un limite di massimo di deducibilità pari ad euro ventimila per ciascun periodo di imposta.

L'utilizzo dei costi deducibili per i beni strumentali permette di correlare l'utilizzo dei beni stessi con la produzione del reddito, mentre il volume di affari riduce, come per la prima condizione, la volatilità del parametro individuato.

Il rapporto pari ad un quinto tra costi deducibili per i beni strumentali e volume di affari, unitamente al tetto previsto di euro ventimila per ciascun anno d'imposta, definiscono l'assenza di autonoma organizzazione soltanto nel caso di utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, pur lasciando la possibilità ai singoli professionisti o imprenditori di definire la propria struttura di supporto.

Il secondo comma sopprime il comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 dell'11 marzo 2014 in quanto superato dal presente articolo.

Proposta di testo normativo (art. 49 bis – Norme volte all'incentivazione dell'esercizio delle libere professioni)

1. Per gli esercenti arti e professioni, e per i piccoli imprenditori, non si considera soddisfatto il requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, laddove sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la spesa sostenuta, per l'utilizzo dell'altrui lavoro, non è superiore ad un quinto del totale del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e fino ad un massimo di euro trentamila per ciascun anno d'imposta;

b) la somma dei costi deducibili ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, per l'utilizzo dei beni strumentali, non sono superiori ad un quinto del totale del volume di affari ai fini IVA, e fino ad un massimo di euro ventimila per ciascun anno d'imposta.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 dell'11 marzo 2014 è abrogato.

Semplificazioni normative e fiscali finalizzate ad agevolare e promuovere la costituzione di società tra professionisti

Come è noto, le Società tra professionisti permettono di offrire servizi professionali a soggetti privati utilizzando una struttura di tipo societario e realizzando, quindi, quelle modalità operative che le società di ingegneria possono attivare presso la committenza pubblica.

Occorre sottolineare, tuttavia, che la normativa fiscale afferente le STP necessita di profondi chiarimenti.

In particolare, per quanto riguarda l'inquadramento civilistico di dette società, l'articolo 10 della legge 183/2011 prevede che le Società tra professionisti adottino uno dei modelli societari esistenti, non ipotizzando la creazione di un nuovo modello societario ad hoc. La volontà del legislatore è evidentemente quella di creare dei soggetti societari che possano offrire una pluralità di competenze e possiedano, altresì, le capacità economiche e finanziarie per far fronte ai crescenti investimenti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni professionali in ambiti di mercato sempre più estesi e concorrenziali. Da qui la possibilità di includere, nella compagine sociale, soci non professionisti con finalità di investimento.

A ben vedere, l'insieme di norme contenute nel sopracitato articolo 10 evidenziano una netta distinzione tra soggetto esercente l'attività societaria e i prestatori dei servizi, individuando nella società il centro di interesse patrimoniale e nei soci professionisti i soggetti preposti all'esecuzione della prestazione.

Tale distinzione comporta che, benché l'attività esercitata sia di natura professionale, il reddito prodotto faccia comunque capo alla società, costituendo inevitabilmente reddito di impresa.

Tale conclusione è conforme alla soluzione proposta dall'Agenzia delle Entrate in data 8 maggio 2014, in risposta ad un interpello presentato da una Società tra professionisti costituita nella forma di società a responsabilità limitata. L'Agenzia, infatti, nel rispondere al contribuente, ha affermato che "dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con propria causa, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIT, per effetto dei quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria".

Correttamente, il parere dell’Agenzia delle Entrate attribuisce rilevanza fondamentale al criterio soggettivo, relativo alla veste giuridica societaria, rispetto all’oggetto dell’attività svolta dalla Società tra professionisti.

Peraltro, rispetto ad una Società tra professionisti costituita nella forma di società di capitali, l’applicazione del criterio di cassa (conseguente all’applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni), con l’imponibilità per trasparenza sui soci e l’applicazione della ritenuta di acconto di cui all’articolo 25 del D.P.R. 600/1973, genererebbe una serie di problematiche, di cui si riporta un breve elenco non esaustivo:

- necessità di redigere il bilancio di esercizio secondo il criterio di competenza e imposizione in capo ai soci secondo il criterio di cassa, con la conseguente necessità di porre in essere una gestione contabile che contempli entrambi i criteri;
- sostanziale difformità tra risultato di esercizio della società e base imponibile ai fini fiscali;
- difficoltà nel remunerare il lavoro dei soci in corso d’anno per rispettare i vincoli posti in essere dalla normativa relativa alla distribuzione degli utili;
- difficoltà nell’attribuzione della ritenuta ai singoli soci in quanto parte del patrimonio della società;
- impossibilità di ripartire il reddito prodotto tra i singoli soci in base al lavoro svolto (così come accade nelle associazioni tra professionisti) senza risultare in contrasto con quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto della società.

Proposta di testo normativo (art. 49 ter – Norme volte all’incentivazione dell’esercizio in forma associata delle libere professioni)

1. Alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell’entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.

Misure atte a contrastare l'evasione fiscale nell'ambito delle prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia

L'evasione e l'elusione fiscale sono fenomeni fortemente destabilizzanti per l'economia e per la giustizia sociale del Paese, che costringono, sempre più, le istituzioni preposte a recuperare le mancate entrate nelle casse dello Stato, aumentando la pressione fiscale, che finisce per punire i cittadini e i professionisti onesti, che pagano regolarmente le tasse.

I dati OCSE e ISTAT sono chiari: la pressione fiscale in Italia ha raggiunto percentuali superiori al 40%, a partire dal 2010, collocando il Paese al sesto posto tra quelli aderenti all'OCSE (dati aggiornati al 2016).

L'evasione fiscale caratterizza percentualmente anche i settori della libera professione, generando fenomeni di concorrenza sleale particolarmente gravi in un periodo così complesso del mercato della professione, soprattutto nell'ambito dell'edilizia.

Un primo passo per arginare il fenomeno era stato già segnato, negli anni passati, con l'introduzione degli sgravi fiscali IRPEF per le ristrutturazioni, che riguardano anche i compensi dei professionisti. Queste misure, fortemente volute dalle professioni tecniche, oltre a rilanciare il mercato delle ristrutturazioni, hanno ridotto l'evasione fiscale limitatamente all'ambito degli interventi sulle costruzioni esistenti.

La misura che si propone in questo contesto, stabilisce regole chiare e trasparenti per le prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia (comprese le nuove costruzioni), per cui ha una portata notevolmente più ampia, quale strumento per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare contestualmente il lavoro dei professionisti onesti, in regola con il fisco.

Recenti dati censiti dalla Corte dei Conti dimostrano che la politica dei condoni, negli ultimi dieci anni, ha assicurato alle casse dello Stato ben 35 milioni di euro. Noi crediamo che lo Stato oggi debba abbandonare radicalmente queste politiche che, seppure abbiano consentito il recupero di notevoli risorse economiche, hanno finito per incoraggiare chi non versa correttamente le tasse e puntare contestualmente su nuovi strumenti strutturali, come quello proposto in questa sede, finalizzati ad assicurare il regolare versamento delle tasse da parte di tutti i professionisti incaricati, da committenza privata, di prestazioni professionali nell'ambito dell'edilizia.

L'articolo individua, al comma 1, l'ambito applicativo della norma, prevedendo, a completamento della documentazione da presentare agli Enti o agli Uffici preposti, il deposito del contratto di prestazione d'opera tra il professionista incaricato ed il committente.

Il comma 2 disciplina i contenuti minimi che il contratto d'opera, di cui al precedente comma, deve contenere. Viene richiesto un dettaglio delle singole prestazioni, laddove il contratto preveda più di una prestazione, con l'indicazione del singolo compenso per ciascuna prestazione. Questo livello di dettaglio permette, da un lato, di far emergere

eventuali comportamenti evasivi rispetto alle singole prestazioni prestate e, dall'altro, garantisce maggior tutela per entrambe le parti contrattuali nel caso di inadempimenti o rescissione anticipata dal contratto.

Sempre al comma 2 è previsto che il contratto contenga l'obbligo, per il committente, di effettuare i pagamenti dei compensi dovuti, utilizzando strumenti finanziari tracciabili. Il rimando alle lettere a), b), c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della legge n° 205 del 2017, preclude la possibilità di utilizzare altri strumenti di pagamento diversi dal bonifico o assegno, dal pagamento elettronico o dal mandato di pagamento.

Nel comma 3, ai fini della comprova dell'effettivo adempimento dell'obbligo contrattuale, viene richiesto al professionista incaricato di trasmettere copia della documentazione attestante il pagamento ricevuto per la prestazione resa. Inoltre, al fine di snellire e semplificare gli adempimenti amministrativi, viene individuata la posta elettronica certificata come unico strumento utilizzabile per la trasmissione dei documenti di pagamento.

Il comma 4, prevedendo l'interruzione del procedimento amministrativo in caso di mancato adempimento, garantisce l'applicazione delle misure disposte nei precedenti commi.

Proposta di testo normativo (art. 49 quater – Misure atte a contrastare l'evasione fiscale nell'ambito delle prestazioni professionali)

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n°380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n°27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

2. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b) c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della Legge n°205 del 27 dicembre 2017.

3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o l'Ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.

4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della documentazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

Disposizioni in materia di amministrazione delle società di ingegneria

Allo scopo di pervenire a una corretta definizione del regime giuridico applicabile alle società di ingegneria, si ritiene opportuno formulare una proposta che tenga conto, per un verso, delle caratteristiche strutturali (le SDI possono, infatti, essere costituite anche in forma di società di capitali prive di soci professionisti) e dell'autonomia organizzativa e operativa di tali enti e, per altro verso, dell'esercizio di appropriate forme di controllo da parte degli organi di autogoverno delle professioni regolamentate interessate, a garanzia del legittimo affidamento dell'utenza finale.

Per soddisfare tale duplice esigenza, occorre anzitutto tener conto della peculiare natura delle società di professionisti costituite in forma di società di capitali. Se, infatti, il modello delle società tra professionisti costituite in forma di società di persone appare sostanzialmente assimilabile a quello delle associazioni professionali, in particolare sotto il profilo della rilevanza, sul piano della responsabilità, della figura del socio professionista, nel caso delle società di capitali, le figure operativamente responsabili sono, invece, gli organi di amministrazione.

Pertanto – posto che la scelta di costituire una società di capitali in luogo di una società di persone rileva esclusivamente sotto il profilo organizzativo e non sotto quello delle modalità di esercizio della professione – diviene necessario consentire che la funzione di vigilanza sul piano deontologico svolta dagli organi di autogoverno delle professioni possa correttamente indirizzarsi nei confronti di tali soggetti.

Affinché le società di ingegneria possano legittimamente operare nel mercato degli appalti privati, qualora il legislatore deciderà di prevederlo con specifica norma, si ritiene, pertanto, necessario che tutti i soggetti operanti all'interno degli organi di amministrazione (amministratori e/o direttori tecnici) chiamati a trattare e sottoscrivere i contratti che prevedono prestazioni professionali di ingegneria e architettura per conto della società, siano iscritti agli albi delle professioni tecniche e siano di conseguenza obbligati all'osservanza delle norme deontologiche con riguardo al corretto svolgimento delle attività della società stessa.

Proposta di testo normativo (Art. 49 quinquies - Disposizioni in materia di amministrazione delle società di ingegneria)

«Nell'ambito dell'amministrazione e della direzione tecnica delle società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile, allo scopo di garantire una maggiore tutela della committenza, i soggetti, anche eventualmente delegati, che in nome e per conto della società sono chiamati a trattare e sottoscrivere contratti che prevedono prestazioni di ingegneria e architettura, devono essere professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche».